GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E L'ART. 3 DEL CODICE DELLA CRISI: COSA DEVE FARE IL COMMERCIALISTA PER ASSICURARE LA CONFORMITÀ DELLA SOCIETÀ ALL'ART. 2086 DEL CODICE CIVILE.

Nicolò Castello, Commercialista ODCEC Palermo

Associazione Nazionale Commercialisti

dal 1950

Associazione Nazionale Commercialisti

dal 1950

PALERMO

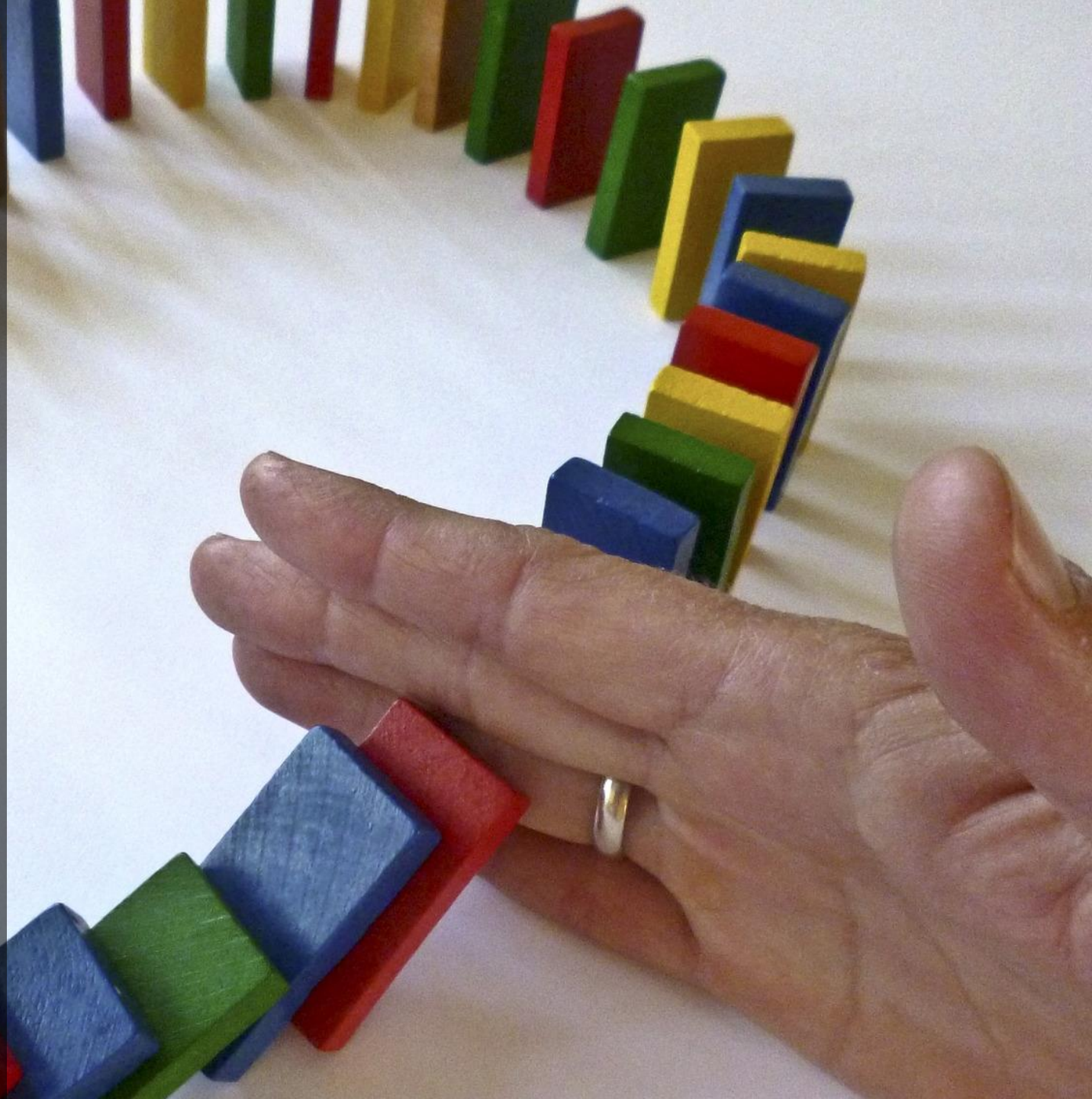

GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E L'ART. 3 DEL CODICE DELLA CRISI: COSA DEVE FARE IL COMMERCIALISTA PER ASSICURARE LA CONFORMITÀ DELLE SOCIETÀ ALL'ART. 2086 DEL CODICE CIVILE.

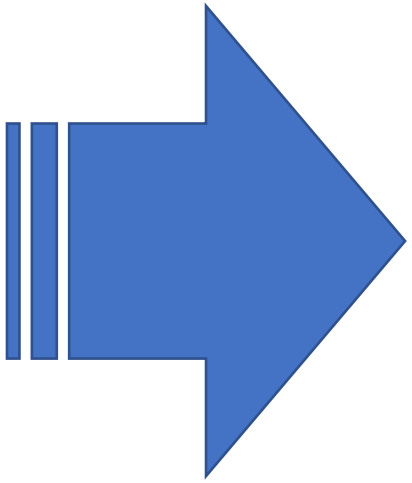

GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E L'ART. 3 DEL CODICE DELLA CRISI: COSA DEVE FARE L'AMMINISTRATORE PER ASSICURARE LA CONFORMITÀ DELLA SOCIETÀ ALL'ART. 2086 DEL CODICE CIVILE.

GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E L'ART. 3 DEL CODICE DELLA CRISI: COSA DEVE FARE L'AMMINISTRATORE PER ASSICURARE LA CONFORMITÀ DELLA SOCIETÀ ALL'ART. 2086 DEL CODICE CIVILE.

Programma

L'art. 3 del D. Lgs 14/2019 e le modifiche previste dal D. Lgs 17 giugno 2022, n. 83

La check-list degli assetti organizzativi: come implementarli e come valutarli

La check-list della continuità aziendale

Le rilevazioni, le verifiche e le informazioni richieste dall'art. 3, comma 3 del d. lgs 14/2019

I segnali di allarme di cui all'art. 3, comma 4 del d. lgs 14/2019

Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati: cosa fare con le comunicazioni di compliance

4.4.2 Sentenza del 3 dicembre 2019 emessa dal Tribunale di Milano - sezione specializzata per le Imprese

La s.r.l. A., operativa nel settore della commercializzazione di fiori e piante mediante una rete di punti vendita con marchio “F.”, ha proposto azione di responsabilità nei confronti di M.R.- quale unica socia della s.r.l. semplificata C., con capitale sociale di euro 2.000, in relazione alle vicende relative al mancato pagamento di canoni e forniture relative ai contratti conclusi in data 25 settembre 2014, ovvero:

- contratto di subaffitto del ramo aziendale costituito dal punto vendita al dettaglio di fiori, di cui V. era affittuaria dalla s.r.l. P.L.F.;

- contratto di affiliazione commerciale in forza del quale A. concedeva a C. il diritto esclusivo di utilizzare il marchio “F.”, mentre l’affiliata si impegnava ad effettuare almeno l’80% degli approvvigionamenti dalla controparte.

In relazione ai contratti sopra menzionati, la s.r.l. A. aveva maturato un credito X che la s.r.l. semplificata C si impegnava a corrispondere in più tranche, versando tuttavia solo un minor importo.

Cosa ha scritto il Tribunale di Milano nel corpo della sentenza:

«E necessario dunque coniugare l'obbligo che grava anche sugli amministratori di s.r.l. semplificate di "conservazione dell'integrità patrimoniale" (di cui all'art. 2394 c.c., cui corrisponde la previsione dell'art. 2484 n. 4 c.c.) con la fisiologica "fatica" e i connessi rischi che connotano l'avvio di una nuova attività imprenditoriale, fermo restando che l'ordinamento favorisce tale avvio tramite la costituzione di s.r.l., con dotazione minima di capitale sociale, o addirittura "simbolica", e a tal fine vengono in soccorso criteri per la verifica in ottica ex ante dell'attività gestoria,

- già da tempo individuati dalla più attenta dottrina e recepiti dalla giurisprudenza,
- tratti dagli insegnamenti della disciplina aziendalistica,
- basati sulle buone prassi imprenditoriali,
- ai quali oggi è stato riconosciuto rango di veri e propri "obblighi di legge" con l'introduzione del secondo comma dell'art. 2086 c.c., che formalizza il dovere, per gli imprenditori e per gli amministratori di tutte le società di capitale, di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa e finalizzati a monitorare, e rilevare tempestivamente situazioni patologiche che potrebbero sfociare nella definitiva perdita della continuità aziendale, intesa come capacità dell'impresa di poter continuare a svolgere la propria attività»

Criticità emerse dalla sentenza del Tribunale di Milano	**Elementi della check list in grado di intercettare le criticità emerse**
Criteri per la verifica in ottica ex ante dell'attività gestoria	Budget economico-finanziari almeno a 12 mesi [Si; No] Flussi di cassa prospettici a 12 mesi [Si; No] Calcolo del DSCR [1° Approccio; 2° Approccio; Semplificato; No] Verifica periodica del DSCR [Si; No] Analisi di sensibilità [Si; No]

Soprattutto nella fase start-up!!!!

4.4.1. Sentenza del 19 gennaio 2022 emessa dal Tribunale di Cagliari - sezione specializzata per le imprese.

Nel caso di specie, il collegio sindacale di una società cooperativa proponeva ricorso ex art. 2409 c.c., con il quale, una volta rilevati diversi episodi che hanno fatto sorgere il dubbio circa l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, denunziavano gravi irregolarità nella gestione degli amministratori dannose per la società e chiedevano al tribunale di provvedere alla ispezione dell'amministrazione e, ove del caso, alla revoca dell'organo amministrativo e alla nomina di un amministratore giudiziario.

Dall'attività ispettiva che, su richiesta del collegio sindacale, veniva disposta dal tribunale, emergeva quanto segue:

- organigramma non aggiornato mancante dei suoi elementi essenziali;
- l'elargizione di ingenti risorse a titolo di credito in favore del socio allorquando egli era componente del consiglio di amministrazione e in assenza di un titolo giustificativo;
- un lungo elenco di 6 posizioni creditorie risalenti nel tempo rispetto alle quali non risultano azioni finalizzate al recupero, ovvero al contrario, la espunzione dall'attivo patrimoniale.

Accertata la grave irregolarità nel caso di specie, il Tribunale non ha ritenuto necessaria la revoca dell'organo amministrativo ma sufficiente assumere le seguenti misure provvisorie, finalizzate al recupero dei crediti ed alla predisposizione di adeguati assetti organizzativi, procedendo alla nominato un amministratore giudiziario per l'attività di recupero dei crediti e ordinando alla cooperativa ed al suo consiglio di amministrazione di adottare nel termine di 150 giorni gli adeguati assetti organizzativi, sotto il controllo dell'amministratore giudiziario che dovrà verificare le concrete misure adottate e se le stesse appaiono adeguate, in ragione della natura e delle dimensioni dell'impresa e nel rispetto della discrezionalità dell'organo gestorio nella adozione delle misura di gestione ritenute opportune.

Il tribunale ha infine condannato la società cooperativa al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti.

Criticità emerse dall'attività ispettiva	Elementi della check list in grado di intercettare le criticità emerse
Organigramma non aggiornato mancante dei suoi elementi essenziali	Organigramma [Si; No] Indicare per ogni soggetto in organigramma: - Area Funzionale - Natura del rapporto - Percorso di studi - Potere di compiere atti di gestione con autonomia decisionale [Si; No] (In caso affermativo verificare atto costitutivo e statuto ovvero delega di funzione in forma scritta o procura notarile) Funzionigramma [Si; No; Non è necessario] Procedure organizzative specifiche [Si; No; Non è necessario]
Elargizione di ingenti risorse a titolo di credito in favore del socio allorquando egli era componente del consiglio, in assenza di alcun titolo giustificativo;	È mancata la separazione e la contrapposizione di responsabilità nei ruoli e delle funzioni che rappresenta l'obiettivo della check-list di cui sopra.
Un lungo elenco di 6 posizioni creditorie risalenti nel tempo, rispetto alle quali, non risultano azioni finalizzate al recupero, ovvero al contrario, la espunzione dall'attivo patrimoniale.	È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? [Si; No]
La società non dispone "di strumenti che permettano di rilevare squilibri finanziari; ciò non solo a consuntivo, ma anche e soprattutto a livello previsionale, impendendole di verificare la propria capacità prospettica di far fronte alle obbligazioni".	Bilancio infrannuale? [Si; No] L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale in termini di ricavi, portafogli ordini, costi, flussi finanziari e posizione finanziaria netta. È stato effettuato un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio? [Si; No] L'impresa è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali? [Si; No] Budget economico-finanziari almeno a 12 mesi [Si; No] Flussi di cassa prospettici a 12 mesi [Si; No] Calcolo del DSCR [1° Approccio; 2° Approccio; Semplificato; No] Verifica periodica del DSCR [Si; No] Analisi di sensibilità [Si; No]

Di particolare interesse quanto evidenziato dai giudici di merito nel corpo della sentenza oggetto della presente disamina: “una volta manifestatasi la crisi, sfuma la gravità dell’adozione di adeguati assetti e viene in massimo rilievo, invece, la mancata adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per fronteggiarla”.

In altre parole, conclude il Collegio, “la violazione dell’obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché, del resto, proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative.”

Accertata la grave irregolarità nel caso di specie, il Tribunale non ha ritenuto necessaria la revoca dell’organo amministrativo ma sufficiente assumere le seguenti misure provvisorie, finalizzate al recupero dei crediti ed alla predisposizione di adeguati assetti organizzativi, procedendo alla nominato un amministratore giudiziario per l’attività di recupero dei crediti e ordinando alla cooperativa ed al suo consiglio di amministrazione di adottare nel termine di 150 giorni gli adeguati assetti organizzativi, sotto il controllo dell’amministratore giudiziario che dovrà verificare le concrete misure adottate e se le stesse appaiono adeguate, in ragione della natura e delle dimensioni dell’impresa e nel rispetto della discrezionalità dell’organo gestorio nella adozione delle misura di gestione ritenute opportune.

Per implementare gli assetti occorrono le check list!

Sentenza del 8 aprile 2020 emessa dal Tribunale di Roma - sezione specializzata in materia di impresa.

Il tribunale pur riconoscendo che la scelta organizzativa, includendo la stessa tra le decisioni strategiche, rimane pur sempre una scelta afferente al merito gestorio, per la quale vale il criterio della insindacabilità (business judgement rule) e ciò pur sempre nella vigenza dei limiti sopra esposti e, cioè, che la scelta effettuata sia razionale (o ragionevole), non sia ab origine connotata da imprudenza tenuto conto del contesto e sia stata accompagnata dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

In altre parole, le scelte imprenditoriali sono insindacabili se strumentate attraverso gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili che conferiscono alle predette scelte il connotato di razionalità richiesto non solo dal legislatore ma anche dalla natura dell'incarico.

Il Tribunale di Roma con la citata sentenza ha disposto il sequestro conservativo di beni nei confronti dei convenuti, il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale, per atti di mala gestio.

Tiratura: 124.748 Diffusione: 84.581

Il Sole 24 ORE

Quotidiano

Data 12-10-2020
Pagina 23
Foglio 1

SOCIETÀ 3.0

GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI «PESANO» SULLE SCELTE GESTIONALI

di **Sergio Locoratolo**

La diffusione dell'epidemia da Covid 19 ha completamente sovvertito le priorità in materia di crisi d'impresa. In questi mesi, infatti, il Governo è più volte intervenuto a cercare di tamponare gli effetti drammatici della crisi economica e finanziaria conseguenti al lockdown. Così si spiega il rinvio a settembre del 2021 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Tale rinvio, tuttavia, non riguarda le norme del Codice della crisi che impongono agli imprenditori di predisporre gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili che risultino non solo adeguati alle dimensioni ed alla natura dell'impresa stessa ma anche idonei a consentire l'emersione tempestiva della crisi e la gestione ottimale dell'insolvenza (articoli 3 e 375, comma 2, del Codice). Questa previsione, infatti, è già pienamente operativa dal marzo del 2019. In realtà, il riferimento all'adeguatezza degli assetti organizzativi era già stato utilizzato dal Dlgs 231/2001 in tema di prevenzione di azioni penalmente rilevanti da parte degli enti societari, dagli articoli 2381 e 2403 del Codice civile in tema di doveri dell'amministratore delegato e dei sindaci di Spa e dall'articolo 149 del Tuf per le società quotate.

Tuttavia, la nuova prescrizione introdotta dal Codice della crisi e trasfusa nell'articolo 2086 del Codice civile assume una valenza più pregnante. Sembrerebbe delinearsi, infatti, una significativa rivisitazione del principio della insindacabilità delle scelte gestorie (il cosiddetto *business judgment rule*). Il rischio d'impresa parrebbe essere così sottoposto, e condizionato, alla creazione di un sistema organizzativo adeguato alle dimensioni e alla natura dell'impresa. Senza un assetto adeguato, l'impresa sarebbe da considerarsi illecita, al pari di una attività svolta con patrimonio netto negativo (fatte salve le esenzioni di legge).

La predeterminazione di "indici", previsti dalla legge quali indicatori e rilevatori della crisi, esporrà inoltre gli amministratori e l'organo di controllo ad una gravosa verifica: saranno i primi responsabili per non aver creato un adeguato sistema organizzativo dell'attività d'impresa. Responsabilità da illecito gestorio la cui emersione, a seguito delle procedure di allerta e composizione assistita previste da Codice della crisi, potrebbe addirittura anticiparsi rispetto alla sede concorsuale. La responsabilità potrebbe quindi già emergere davanti agli organismi di composizione della crisi e non è escluso che già in quel contesto gli esperti possano chiedere conto agli amministratori, ai sindaci e al revisore dei motivi per i quali non abbiano adottato un assetto organizzativo adeguato al rischio d'impresa.

Il pericolo che si annida è, perciò, che l'inadeguatezza del sistema organizzativo societario possa diventare un fin troppo facile mezzo per imputare le responsabilità della crisi all'organo gestorio, in qualche modo condizionandone l'attività. A mitigare tale possibilità, il Codice permette all'impresa di chiedere (motivandone le ragioni) l'adozione di indici personalizzati, alternativi a quelli elaborati con cadenza triennale dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec), determinati specificamente da un attestatore indipendente, che ne certifichi l'adeguatezza per quella tipologia di impresa e che si assuma la responsabilità di una inesatta determinazione degli stessi.

Il punto, tuttavia, è che il principio di adeguatezza del sistema organizzativo potrà essere inteso, ed interpretato, come un nuovo limite, di fonte legale, al principio della insindacabilità dell'attività amministrativa. Perché se, da un lato, è vero che la mancata configurazione di assetti organizzativi adeguati rappresenta la violazione di un espresso dovere di gestione, dall'altro, è indiscutibile che anche la scelta delle modalità di come, in concreto, debbano strutturarsi e precisarsi gli assetti organizzativi della società, al fine di soddisfare il criterio dell'adeguatezza, rimane un'opzione che attiene tutta al merito gestorio, e perciò nella piena responsabilità degli amministratori.

Università degli studi di Napoli Federico II e Componente del comitato scientifico Igs

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comitato scientifico: Angelo Mambriani - Giuseppe Rescio - Salvatore Sanzo - Alessandro Solidoro - Umberto Tombari - Redazioni scientifiche locali

ISSN 2464-9996

PORTALI TEMATICI GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

ilSOCIETARIO

Cerca

LA BUSSOLA Naviga per parola chiave, sinonimi e correlazioni

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Vedi tutti

HOMEPAGE | RUBRICHE | MULTIMEDIA | STRUMENTI | FLUSSI E SCENARI

LOGIN

ABBONATI >

Scopri ILSOCIETARIO.IT >

Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

Inviaci il tuo Quesito

Per suggerimenti e nuovi spunti di riflessione

Home › Rubriche › Focus

Gli assetti organizzativi e la frontiera delle nuove azioni di responsabilità

27 Novembre 2019 | **Fabio Cesare**

Assetti organizzativi dell'impresa

SOMMARIO | VEDI TUTTO

Trova nel testo

L'obbligo di dotare l'impresa di assetti organizzativi adeguati: un nuovo limite alla business judgement rule | I rischi di una nuova frontiera delle azioni di responsabilità | Una proposta per evitare una deriva giustizialista |

Senza un assetto adeguato, l'iniziativa di impresa è da considerarsi illecita (ma non *tout court* causativa di un danno) al pari dell'attività di impresa con patrimonio netto negativo per una società di capitali (al netto delle esenzioni *ex lege*). Viene così delineandosi una **possibile analogia tra la funzione del capitale sociale e l'assetto organizzativo**: entrambi mitigano e dunque rendono lecita l'assunzione di un rischio di impresa.

Art. 375 del d. lgs 14/2019 entrato in vigore il 16 marzo 2019

Assetti organizzativi dell'impresa

1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Gestione dell'impresa».

2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Art. 2086 del Codice Civile

Gestione dell'impresa.

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.".

Art. 375 del d. lgs 14/2019 entrato in vigore il 16 marzo 2019

Assetti organizzativi dell'impresa

1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Gestione dell'impresa».

2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

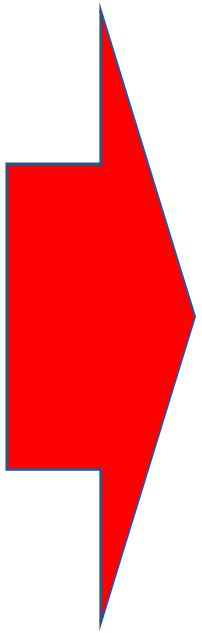

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa al fine di rilevare l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi e la perdita della continuità aziendale



Budget di tesoreria
Flussi di cassa prospettici

Art. 2 del d. lgs 14/2019

Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

((a) "crisi": lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi));

Art. 2214 Codice Civile

L'imprenditore che esercita un'attività commerciale [2195, 2205] deve tenere il libro giornale [2215, 2216; 634 c.p.c.] e il libro degli inventari [2217].

Deve altresì tenere le altre scritture contabili [1760, n. 3, 2312] che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite [2220, 2560, 2709, 2711].

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori [2083, 2221].



Scritture contabili

Art. 2086 del Codice Civile

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa al fine di rilevare l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi e la perdita della continuità aziendale



Budget di tesoreria
Flussi di cassa prospettici

Art. 378 del d. lgs 14/2019 in vigore dal 16 marzo 2019

Responsabilita' degli amministratori

1. All'articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.»

2. All'articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.
Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno e' liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura».

Art. 2086 del Codice Civile

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa al fine di rilevare l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi e la perdita della continuità aziendale



Budget di tesoreria
Flussi di cassa prospettici

Art. 3 del d. lgs 14/2019 così come modificato dal Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83

(((Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa).))

((1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.

4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la meta' dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da piu' di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purche' rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.))

Il decreto del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 alla Sezione II, attraverso una apposita lista di controllo, lancia i requisiti dell'organizzazione dell'impresa e della rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente.

Tabella I: CHECK-LIST MISURE IDONEE	**Si/No**
L'impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività?	
L'impresa è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali?	
L'impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi?	
L'impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni?	
Il valore contabile dei cespiti è inferiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato?	
È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso?	
È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione?	
I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti	
Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse?	
L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale?	
Sono disponibili informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi, flussi finanziari e posizione finanziaria netta? È disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio?	

Esempio di check-list degli adeguati assetti muovendo dalle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate del CNDCEC e dal decreto del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021

Tabella II: CHECK-LIST ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI	**Si/No**
L'impresa adotta un sistema di gestione della qualità?	
L'impresa adotta un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001?	
Conformità alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro?	
Conformità alle norme di cui al D.Lgs. 193/07 in materia di igiene e sicurezza alimentare?	
Conformità alle norme sulla sicurezza informatica e Privacy: Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 (GDPR)?	
L'azienda dispone di un organigramma e di un funzionigramma?	
Il potere decisionale è stato assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità?	
Le competenze professionali del personale sono adeguate alle mansioni assegnate?	
Adeguatezza del sistema IT?	
Il valore contabile dei cespiti è inferiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato?	
È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso?	
È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione?	
I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti?	
Conosci il costo diretto per la realizzazione del prodotto?	
Hai verificato il coordinamento tra contabilità generale e contabilità analitica/industriale?	
L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale?	
Sono disponibili informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi, flussi finanziari e posizione finanziaria netta? È disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio?	
L'impresa dispone di un budget economico-finanziari o piano industriale?	
Flussi di cassa prospettici a 12 mesi?	
Analisi di sensitività?	

Esempio di check-list degli adeguati assetti muovendo dalle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate del CNDCEC e dal decreto del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021

Tabella II: CHECK-LIST ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI	**Si/No**
L'impresa adotta un sistema di gestione della qualità?	
L'impresa adotta un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001?	
Conformità alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro?	
Conformità alle norme di cui al D.Lgs. 193/07 in materia di igiene e sicurezza alimentare?	
Conformità alle norme sulla sicurezza informatica e Privacy: Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 (GDPR)?	
L'azienda dispone di un organigramma e di un funzionigramma?	
Il potere decisionale è stato assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità?	
Le competenze professionali del personale sono adeguate alle mansioni assegnate?	
Adeguatezza del sistema IT?	
Il valore contabile dei cespiti è inferiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato?	
È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso?	
È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione?	
I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti?	
Conosci il costo diretto per la realizzazione del prodotto?	Contabilità analitica
Hai verificato il coordinamento tra contabilità generale e contabilità analitica/industriale?	

Esempio di check-list degli adeguati assetti muovendo dalle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate del CNDCEC e dal decreto del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021

Tabella II: CHECK-LIST ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI	**Si/No**
L'impresa adotta un sistema di gestione della qualità?	Assetti organizzativi
L'impresa adotta un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001?	
Conformità alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro?	
Conformità alle norme di cui al D.Lgs. 193/07 in materia di igiene e sicurezza alimentare?	
Conformità alle norme sulla sicurezza informatica e Privacy: Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 (GDPR)?	
L'azienda dispone di un organigramma e di un funzionigramma?	
Il potere decisionale è stato assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità?	
Le competenze professionali del personale sono adeguate alle mansioni assegnate?	
Adeguatezza del sistema IT?	
Il valore contabile dei cespiti è inferiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato?	Assetti contabili
È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso?	
È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione?	
I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti?	
Conosci il costo diretto per la realizzazione del prodotto?	Assetti amministrativi
Hai verificato il coordinamento tra contabilità generale e contabilità analitica/industriale?	
L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale?	
Sono disponibili informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi, flussi finanziari e posizione finanziaria netta? È disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio?	
L'impresa dispone di un budget economico-finanziari o piano industriale?	
Flussi di cassa prospettici a 12 mesi?	
Analisi di sensitività?	

Circa 50 aziende in Sicilia, Veneto, Lombardia e Puglia

Tabella II: CHECK-LIST ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI	Si/No
Imprese generalmente a conduzione familiare Organigramma e funzionigramma: poca chiarezza su chi deve fare cosa e le gerarchie Deleghe inesistenti Basso livello di informatizzazione delle PMI Anche nelle medie imprese assenza di una figura in grado di sviluppare PFC (Programmazione, finanza e controllo)	Assetti organizzativi
Mancata approvazione del bilancio nei termini di legge Criticità sulle poste di bilancio relative a crediti vs clienti (crediti inesigibili mai espunti?) e rimanenze	Assetti contabili
Aziende senza timone (anche con fatturato di 50-60 milioni) i manifatturieri non conoscono il costo diretto del prodotto/servizio (nessuna contabilità analitica) Aziende spesso multi-ASA (area strategica di affari) senza nessun intervento sul piano dei conti Nessuna cognizione sugli effetti della rotazione dei crediti, fornitori e rimanenze Completa assenza di pianificazione/pianificazione NAIF	Assetti amministrativi

Cosa vediamo nelle aziende:

↓ Ricavi

↑ Materie prime

↑ Trasporti

↑ Energia elettrica

↑ Gg di pagamento clienti

↑ Magazzino

Attenzione alla cassa

2021	
Fatturato	1.200.000
PN	700.000
Utile	100.000
Cassa	100.000

2022	
Fatturato	1.000.000
PN	700.000
Utile	40.000
+ rimanenze	80.000
+ crediti	40.000
- fornitori	30.000
Cash flow	- 110.000
Cassa	-10.000

Utile + costi non monetari (ammortamento ad esempio) +/- variazione clienti, rimanenze e fornitori

N.B.

Nel modello, non ho considerato costi non monetari

Ho effettuato correzione rispetto a quanto trasmesso nel webinar

Art. 3 del d. lgs 14/2019 così come modificato dal

3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

Tipologia indice	Parametro/variabile	Check – Verifiche - Analisi
Indice di redditività	Return on Equity	ROE = Reddito Netto /Capitale Netto
Indice di redditività	Return on Sales	ROS= Reddito operativo/Ricavi netti di vendita
Indice di redditività	Return on Investiment	ROI = Reddito operativo/Totale Impieghi
Indice di redditività	Return on Debt	ROD= Oneri finanziari/Capitale di terzi
Indice di liquidità	Capitale circolante netto	CCN=Attivo circolante-Debiti a breve scadenza
Indice di liquidità	Margine di tesoreria	MT = (Cassa + crediti a breve scadenza) – Debiti a breve scadenza
Indice di solidità	Margine di struttura	MS = Capitale Netto – Immobilizzazioni
Indice di solidità	Indice di Patrimonializzazione	Capitale Netto/Tot. Attività
Indice di rotazione	Tempi medi di incasso dei ricavi	Crediti/Vendite x 365
Indice di rotazione	Tempi medi di pagamento fornitori fornitori	Debiti/Acquisti x 365
Indice di rotazione	Tempi medi di rigiro del magazzino prodotti finiti	rimanenze di magazzino/vendite x 365
Indice di rotazione	Tempi medi di rigiro del magazzino materie prime e semilavorati	Magazzino materie prime e semilavorati/acquisto materie prime e semilavotati x 365

Analisi backward looking residuale!!!!!

Gli alert del CNDCEC del 20 ottobre 2019 mai entrati a regime, documento di best practice

Art. 3 del d. lgs 14/2019 così come modificato dal

3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

Tipologia indice	Parametro/variabile	Check – Verifiche - Analisi
Indice di redditività	Return on Equity	ROE = Reddito Netto /Capitale Netto
Indice di redditività	Return on Sales	ROS= Reddito operativo/Ricavi netti di vendita
Indice di redditività	Return on Investiment	ROI = Reddito operativo/Totale Impieghi
Indice di redditività	Return on Debt	ROD= Oneri finanziari/Capitale di terzi
Indice di liquidità	Capitale circolante netto	CCN=Attivo circolante-Debiti a breve scadenza
Indice di liquidità	Margine di tesoreria	MT = (Cassa + crediti a breve scadenza) – Debiti a breve scadenza
Indice di solidità	Margine di struttura	MS = Capitale Netto – Immobilizzazioni
Indice di solidità	Indice di Patrimonializzazione	Capitale Netto/Tot. Attività
Indice di rotazione	Tempi medi di incasso dei ricavi	Crediti/Vendite x 365
Indice di rotazione	Tempi medi di pagamento fornitori fornitori	Debiti/Acquisti x 365
Indice di rotazione	Tempi medi di rigiro del magazzino prodotti finiti	rimanenze di magazzino/vendite x 365
Indice di rotazione	Tempi medi di rigiro del magazzino materie prime e semilavorati	Magazzino materie prime e semilavorati/acquisto materie prime e semilavotati x 365

Paragrafo A3 – principio di revisione ISA ITALIA 570 going concern

Costruzione piani 4.1.9 decreto del Min.Giustizia del 28 settembre 2021, – declinazione finanziaria grandezze economiche

Art. 3 del d. lgs 14/2019 così come modificato dal Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83

3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;

Proiezioni dei flussi finanziari del piano: paragrafo 4.1. del decreto del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, sezione II^

4.1.1. stima dei ricavi;

4.1.2. stima dei costi variabili correlati ai ricavi;

4.1.3. stima dei costi fissi;

4.1.4. stima degli investimenti;

4.1.5. stima degli effetti delle iniziative industriali che si intendono intraprendere in discontinuità rispetto al passato;

4.1.6. verifica di coerenza dei dati economici prognostici;

4.1.7. stima dell'effetto delle operazioni straordinarie, se previste;

4.1.8. stima del pagamento delle imposte sul reddito;

4.1.9. declinazione finanziaria delle grandezze economiche e determinazione dei flussi al servizio del debito;

4.1.10.declinazione patrimoniale muovendo dalla situazione contabile di partenza;

4.11.La determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito deve essere effettuata muovendo dai dati economici. Essa può avere luogo:

4.11.1. Attraverso il ciclo di conversione in flussi di cassa che tiene conto dei tempi di incasso dei ricavi , di pagamento dei costi e di rigiro del magazzino. I tempi devono essere coerenti con la serie storica dell'impresa e occorre che questa sia stata correttamente calcolata;

4.11.2. Deducendo dai flussi così determinati gli investimenti previsti (sia quelli di mantenimento che quelli relativi alle iniziative industriali) e il pagamento delle imposte;

4.11.3. Portando in conto l'effetto delle dismissioni di cespiti d'investimento e di altre operazioni straordinarie previste

4.12. È opportuno che, muovendo dalle stime economiche e finanziarie, vengano determinate anche le grandezze patrimoniali.

Nel paragrafo 4.11.4. è specificato che, per semplicità, in luogo di quanto sopra indicato, le micro e le piccole imprese possono ricorrere alle sole grandezze economiche senza convertirle in flussi di cassa.

Quindi, anche le imprese in contabilità semplificata possono fare la prognosi dei flussi di cassa

Art. 3 del d. lgs 14/2019 così come modificato dal Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83

3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;

4.12. È opportuno che, muovendo dalle stime economiche e finanziarie, vengano determinate anche le grandezze patrimoniali.

Nel paragrafo 4.11.4. è specificato che, per semplicità, in luogo di quanto sopra indicato, le micro e le piccole imprese possono ricorrere alle sole grandezze economiche senza convertirle in flussi di cassa.

Proiezioni dei flussi finanziari del piano: paragrafo 4.1. del decreto del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, sezione II^

4.1.1. stima dei ricavi;
4.1.2. stima dei costi variabili correlati ai ricavi;
4.1.3. stima dei costi fissi.
(compreso costi non monetari)

} grandezze economiche

Attenzione: metodo fallace in caso di aumento crediti vs clienti e magazzino

CHECK LIST CONTINUITÀ AZIENDALE – Principio di revisione ISA Italia 570 GOING CONCERN
INDICATORI FINANZIARI:
situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo
prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine
indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori
bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi
principali indici economico-finanziari negativi
consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa
difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi
incapacità di pagare i debiti alla scadenza
incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti
cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”
incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari
INDICATORI GESTIONALI:
intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare le attività
perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione
perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
difficoltà nei rapporti con il personale
scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti
comparsa di concorrenti di grande successo operanti sugli stessi mercati
ALTRI INDICATORI:
capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari
procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far fronte
modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l’impresa
eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa ma con massimali insufficienti

Art. 3 del d. lgs 14/2019 così come modificato dal Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83

(((Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa).))

((1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare **il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento** di cui all'articolo 13, al comma 2.

Abbiamo già ricavato le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata

Tabella I: CHECK-LIST MISURE IDONEE

Tabella II: CHECK-LIST ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Paragrafo 4.1. del decreto del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, Sezione II^

UNIONCAMERE https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home IT

Composizione Negoziata
soluzioni per la crisi d'impresa

Accedi al servizio

Cos'è | La piattaforma | Il processo | Utilizzatori | Documenti utili | Test Pratico | Esperti

La crisi d'impresa e la nuova composizione negoziata

La piattaforma nazionale a supporto delle imprese in difficoltà

La **composizione negoziata** consente all'imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento dell'impresa con il supporto di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori e altri soggetti interessati.

Scopri come funziona



TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

L'entità del debito che deve essere ristrutturato		
debito scaduto	1,00 €	+
(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)	1,00 €	
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	1,00 €	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	1,00 €	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni *(per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di romborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)*	1,00 €	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	1,00 €	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	1,00 €	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	1,00 €	-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	-1,00 €	-
TOTALE A	**4,00 €**	

I flussi annui al servizio del debito		
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	1,00 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	1,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	1,00 €	-
TOTALE B	-1,00 €	

Eseguire il rapporto A/B

Necessario in caso di scaduto patologico

Difficolta	Descrizione
<= 1	Difficoltà contenute
>1 e <=2	l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento
>2 e <=3	il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.
>3 e <=4	il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.
>4 e <=5	la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.
>5 e <=6	la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.
>6	l'impresa sI presenta in disequilibrio economico a regime,si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese)

Art. 3 del d. lgs 14/2019 così come modificato dal Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83

4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché' rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

Al comma 4, il nuovo articolo 3 del codice della crisi e dell'insolvenza, indica i segnali di allarme della possibile emersione della crisi d'impresa, che vengono attivati in seguito a:

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.

Esempi:



i debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni, pari ad €. 4.500,00, sono inferiori alla metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.

i debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni, pari ad €. 5.100,00 sono pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.

Tab. 3.12. Esempio segnale di allerta relativo ai debiti per retribuzioni

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

Esempi:

debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni	43.500,00	
ammontare dei debiti non scaduti	44.678,00	
debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni	47.500,00	ATTENZIONE
ammontare dei debiti non scaduti	44.678,00	

i debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni pari ad €. 44.678,00 sono di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti

i debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni, pari a €. 47.500,00 sono di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti

Tab. 3.13. Esempio segnale di allerta relativo ai debiti verso fornitori

c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

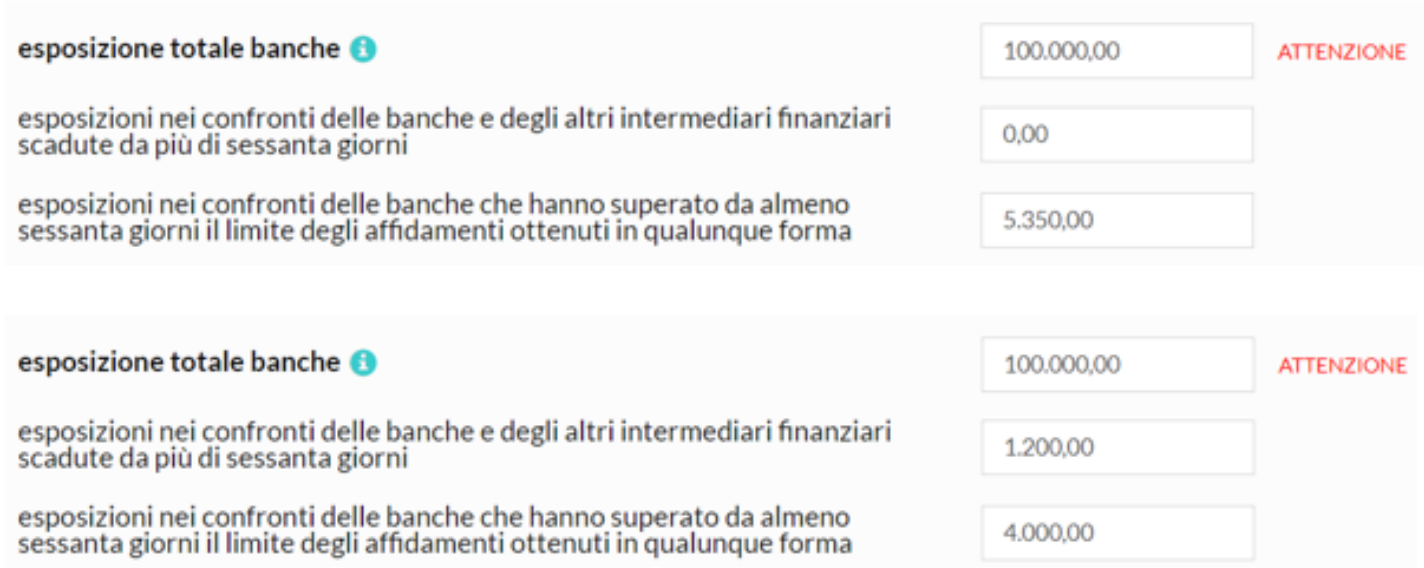

le esposizioni nei confronti delle banche che hanno superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti sono pari ad euro 5.350,00 e superano la soglia del 5% del totale delle esposizioni

le esposizioni nei confronti delle banche che sono scadute da più di sessanta giorni sono pari a €. 1200,00 mentre le esposizioni che hanno superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti sono pari a €. 4.000,00. Entrambe concorrono al raggiungimento della soglia del 5%.

Tab. 3.14. Esempio segnale di allerta relativo alle esposizioni nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari

Art. 3 del d. lgs 14/2019 così come modificato dal

4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.))

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000; 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000.
b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), I'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000
c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000;
d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER), l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

a1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

Esempio:

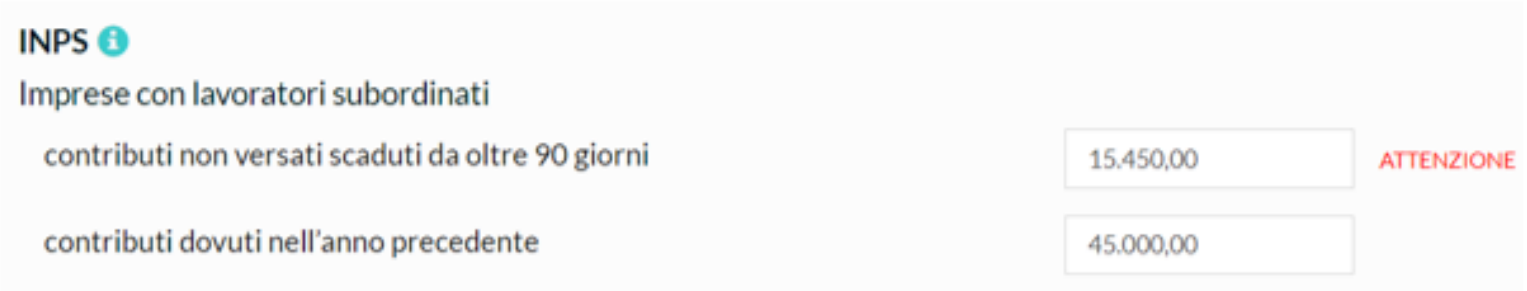

i contributi previdenziali non versati da oltre 90 gg ammontano a €. 15.450,00 e sono superiori al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000.

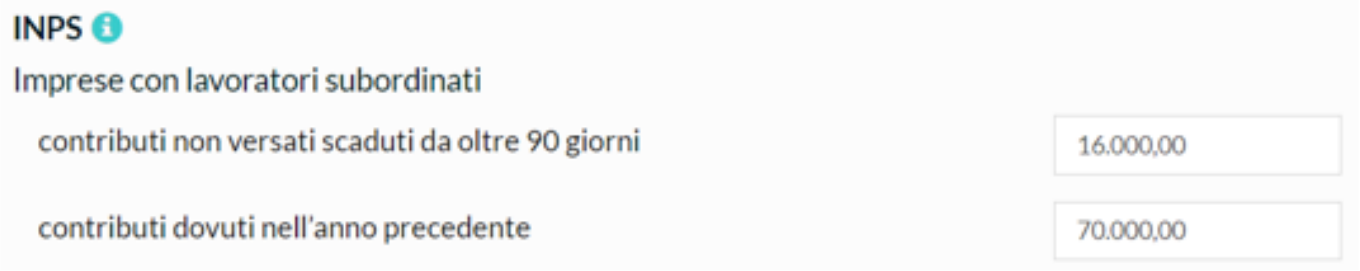

i contributi previdenziali non versati da oltre 90 gg sono superiori all'imposto di euro 15.000,00 ma inferiori al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente

Tab. 3.15. Esempio alert relativo al mancato versamento dei contributi previdenziali

c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000;



il debito scaduto e non versato relativo all'IVA periodica è di importo superiore a euro 5.000 e supera la soglia del 10 % del volume d'affari relativo all'anno precedente.

il debito scaduto e non versato relativo all'IVA periodica è di importo superiore a euro 20.000.000

Tab. 3.16. Esempio alert relativo al mancato versamento dell'IVA periodica

Non lasciarla nel cassetto!!!!!!!

Gentile contribuente,

l'articolo 30-sexies del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, prevede che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS) segnalino all'imprenditore e, se presente, all'organo di controllo, l'esistenza di debiti tributari di ammontare superiore a determinate soglie.

L'Agenzia delle Entrate, in particolare, è tenuta a segnalare l'esistenza di debiti IVA scaduti e non versati risultanti dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per importi superiori a euro 5.000.

Al riguardo, si segnala che dal controllo della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al I trimestre 2022, risulta una imposta dichiarata e non versata pari a € 13.263,99 , superiore alla soglia prevista dalla norma.

La segnalazione è effettuata per consentire di intercettare precocemente eventuali segnali di squilibrio economico/finanziario, che potrebbero determinare una situazione di crisi dell'impresa, e valutare se ricorrono i presupposti per chiedere l'attivazione della procedura di composizione negoziata disciplinata dagli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

Test pratico composizione negoziata crisi

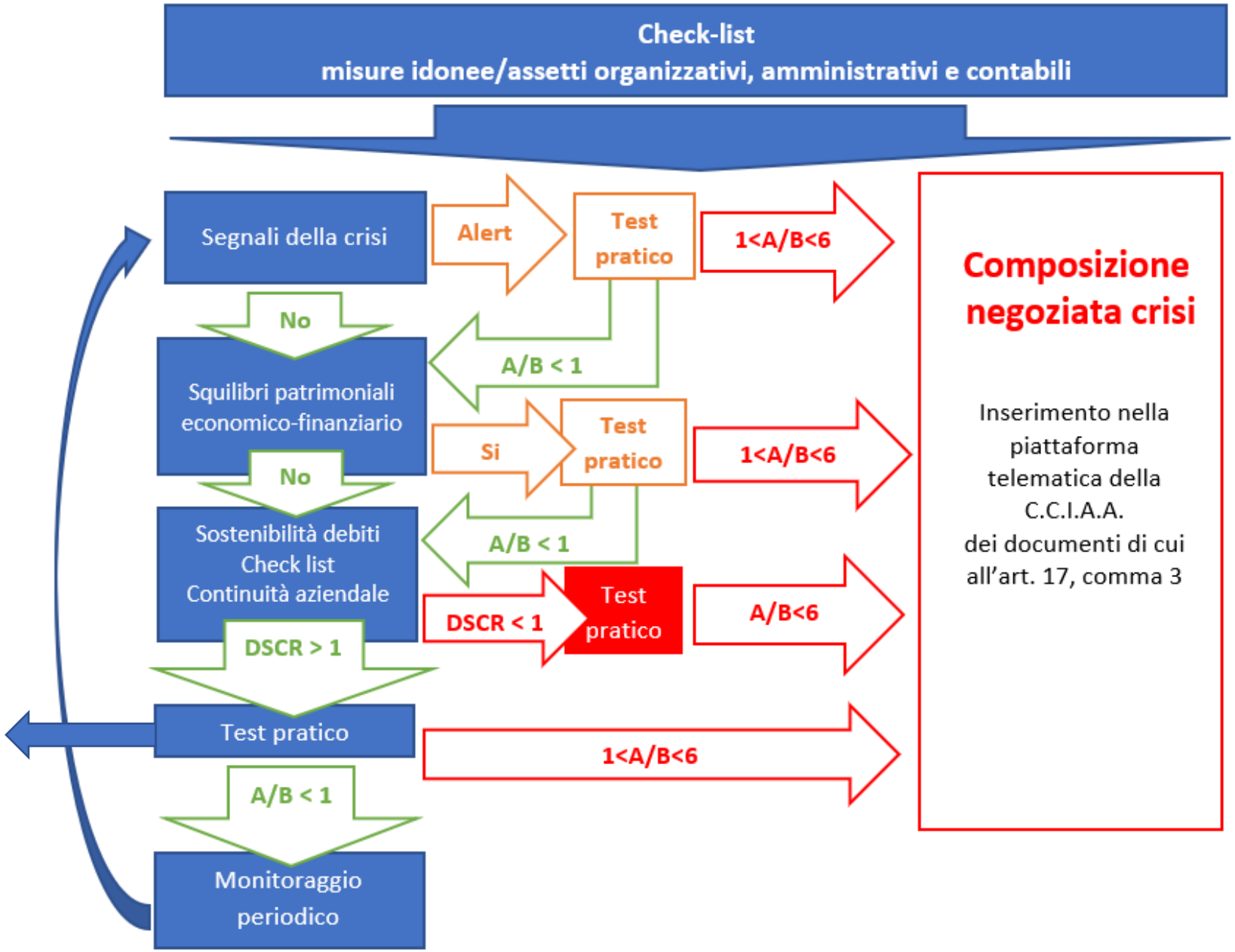

Se ho scaduto patologico

Esempio di verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell'art. 2086 del codice civile.

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione

del_____

Il giorno ___ del mese di _____ dell'anno _____ alle ore __.__, pur in assenza di formale convocazione, essendo presenti tutti gli amministratori, si è riunito il consiglio di amministrazione della società _____ S.r.l., presso la sede della società in _____, via _____, __, per discutere e deliberare in merito il seguente

oppure

Il giorno ___ del mese di _____ dell'anno 2021 alle ore __.__, si è riunito presso la sede legale in _____, via _____, __, previa regolare convocazione, il Consiglio di amministrazione della società _____ S.r.l., per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguatezza degli assetti organizzativi ai sensi dell'art. 375 del Codice della crisi e dell'insolvenza (D. Lgs 14/2019) nonché dell'art. 2086 del c.c.;

2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a termini di statuto, il _____, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, il quale avendo constatato che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i seguenti componenti in carica:

- Sig. _____, Presidente;
- Sig. _____, Consigliere;
- Sig. _____, Consigliere;

dichiara il presente consiglio validamente costituito ed atto a deliberare, apre la seduta invitando il _. _____ _____ ad assumere le funzioni di Segretario il quale accetta.

Il Presidente, richiama l'art. 375 del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n.14), che ha modificato l'art. 2086 del c.c. ponendo a carico dell'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

In tal senso, stante il combinato disposto degli artt.2086 e 2475, primo comma, c.c., si prevede a carico degli amministratori delle srl l'obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Alla luce dei nuovi obblighi di legge, della tipologia di attività svolta, delle dimensioni aziendali e tenendo conto dell'impatto rilevante che ha avuto la pandemia da COVID-19 e la guerra in Ucraina sul settore _____ nonché dell'attuale contesto economico generale, il Presidente informa i consiglieri che sono stati implementati gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società e sottoposti a successiva verifica attraverso apposita check list.

In particolare, considerato che:

- le attribuzione ai responsabili delle aree funzionali e al personale sono coerenti con le competenze professionali necessarie per il corretto svolgimento delle attività assegnate;
- le stesse sono corrispondenti a quanto indicato nell'organigramma aziendale;
- la funzioni aziendali preposta alla tenuta della contabilità generale e agli adempimenti fiscali, è in grado di assicurare la tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione nonché ha sempre proceduto alla redazione di situazioni contabili infrannuali con cadenza trimestrale/quadrimestrale/semestrale.

Si è invece ritenuto opportuno implementare gli assetti amministrativi, prevedendo:

- un sistema di costificazione a direct cost;
- la predisposizione di piani economico-finanziari annuali in grado di rilevare, tra l'altro, i flussi di cassa prospettici a 12 mesi, assoggettati a monitoraggio continuativo e periodico su base trimestrale in relazione all'andamento aziendale in termini di ricavi, portafogli ordini e costi così come richiesto dal par. 1.3. del decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021 Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, previsto dal decreto legge 24 agosto 2021 n. 118;
- in merito alla scelta dell'approccio alla calcolazione del flusso di cassa, si ritiene adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa il DSCR 1° approccio o 2° approccio o semplificato, secondo quanto previsto nel documento Indici di allerta del CNDCEC del 20 ottobre 2019.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D. Lgs 14/2019 e successive modifiche, è stato inoltre previsto il monitoraggio trimestrale delle soglie dei debiti nei confronti:

- dei creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Concessionario della riscossione);
- dei fornitori, dipendenti, banche e istituti finanziari.

Sulla base di quanto sopra riportato, il Presidente ritiene che il modello organizzativo vigente appare adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c..

In relazione alla complessità del compito e all'esperienza maturata, il Presidente propone inoltre di affidare la predisposizione dei piani economico-finanziari e la rilevazione dei flussi di cassa prognostici (DSCR) al responsabile dell'amministrazione/CFO/Risk Manager/professionista esperto in materia di risk management dott. _____

Il consiglio, così come costituito, all'unanimità

DELIBERA

- di ritenere l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società adeguato in relazione alle dimensioni, dell’attività svolta e del contesto economico in cui opera;

- di ritenere adeguata l’attività di monitoraggio degli indicatori, eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi riguardo il presupposto della continuità aziendale;

- di affidare la predisposizione dei piani economico-finanziari e la rilevazione dei flussi di cassa prognostici (DSCR) al responsabile dell’amministrazione/CFO/Risk Manager/professionista esperto in materia di risk management dott. _____.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore _____ previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

f.to ____ Presidente

f.to _____ Segretario

Gli altri alert ……

Il revisore ed il Codice della crisi

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 prevede la responsabilità del revisore relativamente all'utilizzo da parte degli amministratori/direzione del presupposto della continuità aziendale.

In tal senso, il revisore è chiamato ad acquisire gli elementi probativi sufficienti ed appropriati che avvalorino la sussistenza del postulato di bilancio e quindi a rilevare eventuali incertezze significative sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

In particolare, **il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 richiede espressamente al revisore di discutere con la direzione se quest'ultima "abbia individuato eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, in tal caso, considerare i piani della direzione per affrontare tali eventi e circostanze."**

L’organo di controllo ed il Codice della crisi

Già in seguito all’insediamento e quindi in una fase iniziale e prognostica, l’organo di controllo, così come previsto nel dispositivo dell'art. 2403 Codice civile, è tenuto non solo a **vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto** ma anche sul **rispetto dei principi di corretta amministrazione [2623, n. 3] ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile [2423, 2432] adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento**.

L’art. 25-octies intitolato “Segnalazione dell'organo di controllo” prevede che l’organo di controllo segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata richiamando l’art. 17 di ultima stesura del c.c.i.i..

La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Il commercialista ed il Codice della crisi

in tema di responsabilità professionale, il commercialista incaricato di una consulenza ha l'obbligo, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Tribunale di Milano, sez. I, n. 1645/2020, pubblicata il 20 febbraio 2020).

Comunicazione dello Studio alle società di persone come prima informativa sugli obblighi in materia di crisi d'impresa ed in particolare sulle soglie di allerta di cui all'art. 25-novies

Gentile cliente,

L'art. 25-novies del D. Lgs 14/2019, prevede che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS) segnalino alle società di persone l'esistenza di debiti tributari e contributivi di ammontare superiore alle seguenti soglie:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati,

2) all'importo di euro 5.000, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.

b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;

c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. La segnalazione sarà, in ogni caso, inviata, quando il debito è superiore a 20.000 euro;

d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori all'importo di euro 200.000;

La segnalazione è effettuata per consentire di intercettare precocemente eventuali segnali di squilibrio economico-finanziario che potrebbero determinare una situazione di crisi aziendale.

Le predette segnalazioni potrebbero inoltre influenzare negativamente il rating bancario, con la conseguenza che anche le classificazioni delle imprese ai fini della concessione o del rinnovo dei prestiti potrebbero subire peggioramenti.

In caso di superamento di una delle soglie sopra dettagliate, è necessario valutare se ricorrono i presupposti per chiedere l'attivazione della procedura di composizione negoziata (decreto-legge 24 agosto del 2021 n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147).

Vi consigliamo pertanto di adottare gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili al fine di verificare la sostenibilità del debito, le prospettive di continuità aziendale ed evitare non solo il superamento delle soglie di allarme previste per i creditori pubblici qualificati ma anche l'esistenza di debiti per retribuzione, verso fornitori e di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari superiori alle soglie previste dalla normativa.

Al fine di valutare se le procedure adottate dalla vostra società rispondono alle disposizioni di cui all'art. 3 comma 2, vi consigliamo di richiedere, prima possibile, un appuntamento per avviare una verifica degli assetti instituiti al fine di assicurare la conformità alle norme di legge testé richiamate.

Le banche ed il Codice della crisi

L’art. 25-decies prevede specifici obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari: “le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.”

Attenzione ai termini di approvazione del bilancio:

Banca X revoca fido (scopertura) a giugno del 2022 per mancata approvazione del bilancio 2021. Bilancio 2020 con una forte perdita operativa.

Attenzione ai debiti vs creditori pubblici qualificati e ai fornitori:

Le banche non hanno interesse ad essere attratti nella composizione negoziata della crisi, in caso di segnali di allerta tendono ad anticiparla.

Chiedono con maggiore insistenza dettaglio fornitori e debiti tributari/contributivi e assicurativi

RELAZIONE FINALE SUGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CONCESSIONE E MONITORAGGIO DEI PRESTITI

Applicazione:

- Dal 21 luglio 2021 per i nuovi prestiti e anticipazioni (nota n. 13 Banca d'Italia)

- Dal 30 giugno 2022 per i prestiti già esistenti o quelli che richiedono rinegoziazioni o modifiche contrattuali.

Criteri che le banche devono applicare per valutare il merito creditizio:

- Criterio principale: **stima** realistica e sostenibile del **reddito e del flusso di cassa futuro** del cliente
- Criterio secondario: garanzia reale disponibile

5.2.5 Prestiti a microimprese e piccole imprese

120. Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile. La garanzia reale non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per l'approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l'approvazione di un contratto di prestito. La garanzia reale dovrebbe essere considerata la seconda via d'uscita dell'ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio e non la fonte primaria di rimborso, ad eccezione di quando il contratto di prestito prevede che il rimborso del prestito si basi sulla vendita dell'immobile dato in garanzia o sulla liquidità fornita a garanzia.

5.2.6 Prestiti alle medie e grandi imprese

142. Gli enti dovrebbero considerare quali principali fonti di rimborso il flusso di cassa generato dalle operazioni ordinarie del cliente e, ove applicabile nell'ambito delle finalità del contratto di prestito, gli eventuali proventi derivanti dalla cessione delle attività.

143. Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile. La garanzia reale non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per l'approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l'approvazione di un contratto di prestito. La garanzia reale dovrebbe essere considerata la seconda via d'uscita dell'ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio e non la fonte primaria di rimborso, ad eccezione di quando il contratto di prestito prevede che il rimborso del prestito si basi sulla vendita dell'immobile dato in garanzia o sulla garanzia reale liquida fornita.

.....

Le banche dovranno prestare attenzione anche agli **eventi o circostanze avverse** che possono influire negativamente sulla capacità di rimborso del prestito.



flussi di cassa a sostegno dei debiti finanziari

131. Nel valutare la posizione finanziaria dei clienti, gli enti dovrebbero valutare la sostenibilità e la fattibilità della futura capacità di rimborso in condizioni potenzialmente avverse pertinenti per il tipo e la finalità del prestito e che possono verificarsi nel corso della durata del contratto di prestito. Tali eventi possono comprendere una riduzione del reddito e di altri flussi di cassa, un aumento dei tassi di interesse, un ammortamento negativo del prestito, pagamenti differiti del capitale o degli interessi, un deterioramento delle condizioni di mercato e operative per il cliente e variazioni dei tassi di cambio, se del caso.

Le assicurazioni ed il Codice della crisi

In caso di polizze fideiussorie, le assicurazioni cominciano a chiedere l’adozione degli adeguati assetti come condizione per il rilascio.

….e se…domani…..l’adozione degli adeguati assetti dovrà essere riportata nella nota integrativa del bilancio???

CODICE DELLA CRISI: ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs 14/2019 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCrisi
NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ NON QUOTATE CNDCEC, 12 gennaio 2021	https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/Norme+C.S.+non+quotate+agg.+L+Bilancio+%282021.01%29.pdf/62ec071a-c746-4640-919b-a90dc0d7b7cd
Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 570 – going concern	https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_570_04_7_2017_loc_v3_CL.pdf
D. L. 118/2021 convertito nella Legge 147/2021 Composizione negoziata della crisi	https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/23/21A06353/sg
Decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021 Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, previsto dal decreto legge 24 agosto 2021 n. 118	https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/allegato_dd28set2021_composizione__crisimpresa.pdf
Test pratico preliminare	https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home
Decreto legislativo modifica del Codice della crisi	http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0374.pdf&leg=XVIII#pagemode=none
Relazione illustrativa	http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0374_F001.pdf&leg=XVIII#pagemode=none
Artt. 30-ter e 30 sexies della L. 233/ 2021obblighi di segnalazione a carico di INPS, Agenzia delle Entrate e Agente della Riscossione	https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00257/sg

Guarda anche

Linee guida EBA

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring/Translations/886685/Final%20Report%20on%20GL%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring_COR_IT.pdf


"C'è molto più
di quel che vedi".



castello@progettiefinanza.com